

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE E NUOVO OBBLIGO DEL COMMITTENTE DI COMUNICARNE PREVENTIVAMENTE L'AVVIO: ISTRUZIONI

In sede di conversione del d.l. 21/10/2021 n. 146, la legge 17/12/2021 n. 215 ha modificato l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 e introdotto, dal 21 dicembre scorso, il nuovo obbligo di comunicare l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021).

Il citato comma 1 prevede infatti che: *“con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”*.

Di conseguenza, per consentire un corretto adempimento dell'obbligo di cui si tratta, con la nota 11/1/2022 n. 29, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato quanto segue.

Ambito di applicazione: soggetti interessati

Il nuovo obbligo è previsto all'interno della disciplina relativa alla sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021, pagine 63-65), e quindi riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia quelli inquadrabili nella definizione contenuta nell'art. 2222 del Codice civile - **la persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”** - e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 (da ultimo CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020), peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 9-bis del d.l. n. 510/1996 (convertito dalla legge n. 608/1996);
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 (convertito dalla legge n. 96/2017) - ossia il “Libretto Famiglia” e il “Contratto di prestazione occasionale” (da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2017) -, rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 del Codice civile e, in genere, tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e

assoggettate al regime IVA; se tuttavia l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;

- i rapporti di lavoro *“intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*, rispetto ai quali la legge n. 233/2021, di conversione del d.l. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull'art. 9-bis del d.l. n. 510/1996 (convertito dalla legge n. 608/1996) e stabilendo, tra l'altro, che tale comunicazione *“è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro”*.

Tempistiche

L'obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della legge n. 215/2021 (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, ancora in corso all'11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all'11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati dal 21 dicembre 2021 e già cessati, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, **la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso**.

Resta fermo il regime ordinario per i **rapporti avviati successivamente all'11 gennaio 2022**: la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Modalità di comunicazione

L'obbligo di comunicazione - da effettuarsi all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e, quindi, in ragione del luogo dove si svolge la prestazione - va adempiuto mediante SMS o posta elettronica e, comunque, con le modalità operative di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 81/2015, già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 22/2014).

Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvederà a aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di un'e-mail a uno **specifico indirizzo di posta elettronica** messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (vedi elenco completo in allegato); quello degli ITL di Ravenna/Forlì-Cesena, Ferrara/Rovigo, Rimini sono:

ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionalisti@ispettorato.gov.it;

ITL.Rimini.occasionalisti@ispettorato.gov.it;

ITL.Ferrara-Rovigo.occasionalisti@ispettorato.gov.it.

“Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.”

Contenuto della comunicazione

La comunicazione dovrà riportare - direttamente nel corpo dell'e-mail, senza allegati - i seguenti **contenuti minimi**, in assenza dei quali sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. un giorno, una settimana, un mese).

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Altro dato obbligatorio è rappresentato dall'ammontare del **compenso**, ove stabilito al momento dell'incarico.

Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Sanzioni

Analogamente a quanto previsto per l'impiego di lavoratori intermittenti, il nuovo comma 1 dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che: *“in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”*.

Le sanzioni potranno:

- essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori;
- applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto a effettuarne una nuova.

Casella di posta

ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Campobasso-Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it
ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Pavia.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Perugia.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.PesaroUrbino.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Piacenza.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Potenza-Matera.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Prato-Pistoia.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.ReggioCalabria.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Rimini.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Roma.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Salerno.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Sassari.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Savona.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Siena.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Sondrio.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Taranto.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Teramo.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Terni-Rieti.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Torino.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Treviso.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Trieste-Gorizia.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Udine-Pordenone.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Varese.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Venezia.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Verona.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.ViboValentia.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Vicenza.occasionalis@ispettorato.gov.it

ITL.Viterbo.occasionalis@ispettorato.gov.it